



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## ORDINANZA N. 122 DEL 17-05-2018

**OGGETTO: Eventi sismici del 24.08.2016, del 26.10.2016, del 30.10.16 e giorni seguenti. Misure urgenti finalizzate a fronteggiare l'emergenza. Demolizione e rimozione macerie di un muro di recinzione sito in Norcia, Via Patrizi Forti, distinto al Foglio 120 Part. 543 - 544.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

**VISTO** l'art. 12 del decreto legislativo n 1 del 2 gennaio 2018;

**VISTO** l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTO** l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**VISTA** la legge 241/1990 e s.m.i.

**VISTO** l'articolo 21 del vigente statuto comunale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti,

Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con il quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

**VISTA** la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

**VISTA** la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

**CONSIDERATO** che tali fenomeni sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private che hanno comportato lo sgombero delle stesse;

**CONSIDERATO** che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

**VALUTATI** gli eventi in essere nel territorio del Comune per il quale è stata emessa dichiarazione di “Stato di emergenza nazionale”;

**ATTESTATA** la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione Civile.

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del

Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26.08.2016 *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*;
- n. 389 del 28.08.2016 *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;
- n. 391 del 01.09.2016 ed in particolare all’art. 3 stabilisce che *“Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all’uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare a operazioni di recupero/smaltimento”*;
- nota prot. n° UC/TERAG16/0046100 dell’11/09/2016 che fornisce specifiche indicazioni operative, per l’attuazione dell’art. 3 dell’ O.C.D.P.C. n. 391/16 concernente le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito degli eventi sismici

**VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile Prot. nr. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 con la quale si indicavano le procedure per la realizzazione delle opere provvisorie su edifici, puntellamenti e demolizioni, finalizzate, tra l'altro, al *“cit. - recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie o ferroviarie”*;

**VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile Prot. nr. DIP/TERAG\_SM/0056694 del 07/09/2017 con la quale si precisavano le innovazioni procedurali in termini di rimozione dei materiali da crollo e demolizione di parti o porzioni di edifici, introdotte dal D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. Del 15.12.2016;

**VISTO** l’articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che stabilisce *“Allo scopo di garantire la continuità*

*operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”;*

**VISTO** l'articolo 28 comma 6 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che pone in capo al Comune di provvedere a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e s.m.i., apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Tale articolo prevede inoltre che decorsi 15 giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto sopra citato, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto dei materiali;

**VISTA** la nota della USL Umbria2 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza nell'Ambiente di Lavoro - prot. n. 251581 del 03.12.2016 avente per oggetto: *“Ordinanza n. 391 del 01.09.2016 e n. 394 del 19.09.2016: prime indicazioni operative per la protezione dei rischi derivanti dalla esposizione a fibre di amianto”*, che impone tra le altre indicazioni, anche che i materiali derivanti dal crollo degli edifici causati dagli eventi sismici, costituiti da lastre di eternit intere o frammentate o comunque materiale da coibentazione contenente amianto (MCA) siano perimetrati con nastro segnaletico e con appositi cartelli indicanti la presenza di amianto;

**VISTA** la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 0004891 del 18.01.2017 avente per oggetto: SISMA – piano di rimozione macerie che contiene dettagliate indicazioni operative nel caso di rinvenimento, nel corso delle operazioni di sgombero delle macerie, di beni preziosi, documenti, armi munizioni ed esplosivi, specificando, per ciascuna tipologia di beni, gli organi competenti al loro ritiro e gestione;

**VISTI** i decreti del Sindaco, il n. 27 Norcia Capoluogo, località Misciano e il n. 26 del 30.12.2016 relativo alla frazione di Castelluccio, per l'occupazione d'urgenza di porzioni di

terreno da adibire a depositi temporanei per lo stoccaggio provvisorio delle macerie provenienti da demolizioni e crolli di fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità all'interno del Centro Storico di Norcia ed alla creazione di passaggi in sicurezza per il transito dei mezzi adibiti alla raccolta e trasporto delle macerie, attualmente impedita dalle stesse;

**CONSIDERATO** che frammisti alla macerie si potrebbero rinvenire frammenti di eternit contenenti amianto (MCA) e che il permanere di tali materiali nelle attuali condizioni potrebbe generare rischi di esposizione e/o l'aereo-dispersione di fibre di amianto;

**RILEVATO** altresì che per poter procedere alla messa in sicurezza della viabilità ed alla rimozione delle macerie attualmente depositate sul suolo derivanti o da singoli crolli di edifici o da più edifici, in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, è necessario ed urgente effettuare la demolizione dei fabbricati che risultano in condizioni di precaria stabilità o danneggiati irreparabilmente, che potrebbero crollare durante il passaggio dei mezzi o durante l'attività di rimozione delle macerie, non garantendo quindi l'incolumità degli operatori oltre alla salvaguardia della pubblica incolumità;

**VISTO** che dalla scheda di valutazione G.T.S.A. n. 234 del 30.01.18, relativa ad un muro di recinzione in pietrame, distinto al Foglio n. 120 - Part. 543-544 redatta congiuntamente dai tecnici della Regione Umbria, Vigili del Fuoco, Comune di Norcia e Unità di crisi MIBACT si rileva che, per la messa in sicurezza del tracciato viario su cui insiste il muro in pietrame, è necessario procedere ad un intervento di demolizione di tutte le parti mobili e quindi pericolose per la pubblica incolumità; contestualmente dovrà essere salvaguardato il portale con architrave in pietra, con una profilatura a "scarpa" nella sommità dello stesso e successiva applicazione di malta fibro-rinforzata a base calce su tutto il muro rimanente; il materiale lapideo dovrà essere depositato all'interno del cortile per il suo successivo riutilizzo;

**RITENUTO** di dover produrre opportuna documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza del fabbricato che osta la raccolta delle macerie e a raffigurarne le rispettive condizioni;

**CONSIDERATO** che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

**TENUTO CONTO** delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., sull'avvio del procedimento, previste dall'articolo 5, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016;

**TENUTO CONTO** delle precisazioni contenute nella circolare D.P.C. prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore della quale i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione del procedimento ai proprietari *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

**VERIFICATO** che si rende imprescindibile la necessità di rendere fruibile la viabilità per pubblico interesse e pertanto è urgente effettuare sia la demolizione di fabbricati che la rimozione delle macerie al fine di consentire l'effettuazione delle operazioni di rimozione in condizioni di sicurezza per gli operatori;

**CONSIDERATO** che per le notifiche e le comunicazioni delle ordinanze di demolizione è possibile effettuare proclami pubblici in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, purché copia dell'atto sia depositato nella casa comunale e sia a disposizione degli aventi diritto e pubblicato nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessata;

**CONSIDERATO** che per la demolizione dei fabbricati e per la rimozione delle macerie dovute ai crolli del sisma del 26 agosto 2016 e successivi, al fine dell'individuazione dei legittimi proprietari sia delle macerie stesse che dei fabbricati da demolire è stata consultata la banca dati catastali, attraverso l'utilizzo della piattaforma SISTER, da cui è emerso un rilevante numero di destinatari oltre alla difficoltà di identificazione degli stessi, e che i tempi richiesti per l'avvio delle attività di demolizione e rimozione con modalità ordinarie risultano

incompatibili con l'urgenza a procedere;

**CONSIDERATO** che i tempi richiesti per l'avvio delle attività di demolizione e rimozione con modalità ordinarie risultano incompatibili con l'urgenza a procedere;

**COMPARATI** i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

**CONSIDERATO** pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili, ove individuati, prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria la pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che l'intervento non è eseguibile dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come indicato nella scheda G.T.S.A. n. 234 del 30.01.18;

## **ORDINA**

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;
2. la demolizione del muro di recinzione in pietrame che non consente la messa in sicurezza della viabilità, relativamente alle parti costituenti pericolo per la pubblica incolumità, e comunque fino alla completa messa in sicurezza del tracciato viario sul quale insiste, compresa la rimozione delle macerie in condizioni di sicurezza, sito nel Centro Storico di Norcia, individuato al N.C.E.U. al Foglio n. 120 - Part. 543-544 senza oneri a carico della proprietà;
3. alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. la rimozione delle macerie prodotte dalla demolizione di cui al punto 2;

La demolizione di cui al punto 2 potrà avere inizio a decorrere dal giorno 04 Giugno 2018, dalle ore 9.00.

La rimozione delle macerie di cui al punto 3 avrà inizio una volta completata la demolizione di cui al punto 2.

Le date e gli orari di cui sopra, si riferiscono indicativamente all'inizio delle operazioni di cui trattasi, pertanto l'Area LL.PP. sarà a disposizione dei cittadini interessati, per ogni

aggiornamento sullo stato di avanzamento delle stesse o di eventuali modifiche;

## **D E M A N D A**

Al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico, l'esecuzione delle opere come sopra indicate, senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità.

## **D I S P O N E**

- che decorsi 15 giorni dalla data di notifica ai proprietari dell'avviso di demolizione e rimozione delle macerie il Comune di Norcia disporrà, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto delle macerie e la demolizione dei fabbricati;
- che tale avviso costituisce una liberatoria dei proprietari e titolari di diritti reali sugli edifici interessati dalle attività sia di demolizione che di raccolta delle macerie, avendo contattato telefonicamente tutti i proprietari di cui sopra ove individuati;
- che agli aventi diritto, sarà consentito lo stazionamento in area sicura durante le operazioni di rimozione;
- di notificare copia della presente ordinanza a:

1. Clarici Ferdinando, Via Apuania, 12 ROMA
2. Clarici Gianna, Via Delle Stanghe, n. 9 San Martino in Campo (PG)
3. Clarici Gabriella, Piazza Giuseppe Verdi n. 8, ROMA

## **E AD EVENTUALI ALTRI RESPONSABILI NON RILEVATI**

4. alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A.
5. al C.O.R. Centro Operativo Regionale - Foligno ;
6. alla Regione Umbria – Direzione Ambiente
7. alla Regione Umbria - Protezione Civile;
8. alla Provincia di Perugia;
9. alla Prefettura di Perugia;
10. alla Task Force Sicurezza II;
11. Al Responsabile dell'Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico – Sede



Di incaricare il Comando di Polizia Municipale della notificazione della presente ordinanza.  
Il responsabile del procedimento è il Geom. Livio Angeletti – Coordinatore del C.O.C. Norcia.

Di pubblicare all'Albo Pretorio Comunale Online, per 15 giorni la presente ordinanza, sostituendo così di fatto, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla Legge, senza pregiudizio per l'azione penale. La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

A norma dell'art. 3 comma 4, della L. 241/90, si comunica che avverso il presente provvedimento, la S.V. potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR Umbria; in alternativa potrà effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

**IL SINDACO**  
F.to NICOLA ALEMANNIO